



Stazione Appaltante
CUC -Centrale Unica di Committenza
Unione dei Comuni delle Serre Salentine
COMUNE DI TUGLIE

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura: aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://www.cucserresalentine.it>

Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D. Lgs. 36/2023

Oggetto: Contributi anno 2022 per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - art.1, comma 139 e seguenti, legge 145/2018 e s.m.i.. Procedura aperta per l'appalto dei lavori di messa in sicurezza del territorio ad elevato rischio idraulico. realizzazione di collettori per la canalizzazione delle acque pluviali. Importo complessivo progetto € 1.900.000,00

CUP: E85F2200041000 – **CIG:** B20955D465

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

1. Denominazione ufficiale: Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni delle Serre Salentine – per conto del COMUNE DI TUGLIE (LE)

- Indirizzo P.zza M. D'Azeglio - 73058 Tuglie (LE)
- Telefono 0833.596521
- Codice NUTS: ITF45
- Codice catastale L462
- Codice ISTAT 075089
- Codice Fiscale : 82000530756

Punti di contatto:

- SETTORE 4^ Lavori Pubblici .
 - RUP: arch. M. Fiorella Petruzzi
 - Tel. 0833.596521
 - PEC : unionecomunesserresalentine@pec.rupar.puglia.it
 - MAIL: lavoripubblici@comune.tuglie.le.it
- CUP: E85F2200041000 – CIG: B20955D465

PREMESSE

La stazione appaltante sopra indicata, in esecuzione della determinazione del Responsabile della C.U.C. n. 7 RS e n. 11 RG del 07.06.2024 per conto del Comune di Tuglie, bandisce la gara a procedura aperta per l'appalto dei lavori di **Messa in sicurezza del territorio ad elevato rischio idraulico. realizzazione di collettori per la canalizzazione delle acque pluviali.** I dettagli dell'intervento sono specificati nella relazione del progetto esecutivo e negli atti progettuali pubblicati

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 50 comma 4 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice)

La durata del procedimento è prevista pari a sei mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di realizzazione dei lavori è il Comune di Tuglie (LE) - [codice NUTS **ITF45**]

CIG: B20955D465 - **CUI** L82000530756202200006 – **CUP** E85F2200041000

Il **Responsabile Unico del Progetto**, ai sensi dell'art. 15 del Codice è;
arch. M. Fiorella Petruzzi

- Tel. 0833.596521
- PEC : unionecomunesserresalentine@pec.rupar.puglia.it
- MAIL: lavoripubblici@comune.tuglie.le.it

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 25 del Codice, in particolare attraverso il Sistema Informatico "tuttogare" accessibile dal sito <https://www.cucserresalentine.it> e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma "tuttogare" accessibile dal sito: <https://www.cucserresalentine.it> avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023, in particolare le Linee guida dell'AGID. L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento guida all'utilizzo della stessa piattaforma

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Guida della piattaforma che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato della piattaforma oppure inviando un'email allo stesso studio amica che gestisce la piattaforma tuttoggi.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Progetto esecutivo ai sensi dell'art. 41 comma 8 del Codice, approvato con determinazione del Comune di Tuglie n. 430 RG del 24.5.2024 e validato da in data 15.5.2024 ai sensi degli artt. 42 e 34 dell'allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023.
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Schema di domanda di partecipazione;
- D.G.U.E.

Il progetto di cui al n. 1 è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 256 del 23 giugno 2022. In particolare si richiamano al contenuto del capitolato speciale d'appalto, che disciplinano le specifiche tecniche sopra richiamate.

il progetto esecutivo è stato redatto con riferimento all'ultimo prezzario regione Puglia - marzo 2023 - approvato con Deliberazione della Giunta Regionale N. 413 del 28/03/2023.

La documentazione di gara è disponibile sul seguente sito internet: <https://www.cucserresalentine.it>

Ogni successivo riferimento al profilo committente o al sito internet dell'Ente o alla piattaforma è da intendersi fatto ai suddetti link, che i partecipanti sono tenuti periodicamente a consultare.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa. Le richieste dovranno quindi pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 1.7.2024.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, sulla piattaforma. Tutte le richieste di chiarimento ricevute e le relative risposte saranno consultabili, in forma anonima, anche sul sito dell'Ente.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti mediante l'utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché:

costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera da realizzare (impossibilità oggettiva);

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Categoria	Clas sifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (euro)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (%)
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	OG 6	III	si	845 070,15	57,10	prevalente	100
Lavori in terra	OS 1	II	si	343 415,15	23,21	scorporabile	100
Strade, autostrade, ecc.	OG 3	I	si	291 369,65	19,69	scorporabile	100

L'importo complessivo dell'appalto

Lavori a Corpo al netto della Manodopera - soggetti a ribasso € 1.016.932,58

Costi della manodopera - non soggetti a ribasso € 436.537,00

Oneri per la sicurezza – non soggetti a ribasso € 26.385,37

Importo a base d'asta € 1.479.854,95

Oltre Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e **non è soggetto a ribasso**

1) Opera prevalente, compresa nella categoria generali – OG6 – classifica III

Obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoltà di subappalto ad imprese in possesso dei requisiti.

2) Opera scorporabile OS1 – classifica II

Operatore con SOA OG6 e OG3 e privo di SOA OS1

Obbligo di possesso del requisito in proprio altrimenti, se privo, obbligo di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale con mandante qualificata, oppure possesso del requisito con riferimento alla categoria prevalente (**OG6 classifica TERZA**) e obbligo di subappalto al 100% ad imprese in possesso della specifica qualificazione per SOA OS1 classifica II.

3) Opera scorporabile OG3 – classifica I

Operatore con SOA OG6 e OS1 e privo di SOA OG3

Obbligo di possesso del requisito in proprio altrimenti, se privo, obbligo di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale con mandante qualificata, oppure possesso del requisito con riferimento alla categoria prevalente (**OG6 classifica TERZA**) e obbligo di subappalto al 100% ad imprese in possesso della specifica qualificazione per SOA OG3 classifica I.

4) Opere scorporabili OS1 – classifica II e OG3 – classifica I

Operatore con SOA OG6 e privo di SOA OS1 e OG3

Obbligo di possesso del requisito in proprio altrimenti, se privo, obbligo di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale con mandante qualificata, oppure possesso del requisito con riferimento alla categoria prevalente (**OG6 classifica TERZA / BIS**) e obbligo di subappalto al 100% ad imprese in possesso della specifica qualificazione per SOA OS1 classifica II e OG3 classifica I.

AmMESSO l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i

L'appalto è finanziato con il fondo del Ministero dell'Interno previsto dal comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assegnato al Comune di Tuglie con il Decreto interministeriale del 18 luglio 2022;

L'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 436.537,00 calcolati sulla base degli elementi riportati nell'apposito elaborato del progetto esecutivo pubblicato.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

I costi della manodopera così come sopra indicati devono intendersi scorporati dall'importo dei lavori e non essendo soggetti a ribasso d'asta saranno valutati come tali nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Il contratto collettivo applicato è "edilizia"

Modalità di determinazione del corrispettivo: corrispettivo a corpo

N.B.:

- L'esecuzione dei lavori di che trattasi per quanto riguarda alcune aree specificate nel piano particellare di esproprio, è in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità delle stesse aree interessate, da formalizzarsi tramite occupazione d'urgenza e/o immissione in possesso ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- L'appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida;
- La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la presente gara ovvero di non procedere all'affidamento dei lavori o di procedere all'affidamento e/o alla esecuzione parziale per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento o dell'affidamento parziale.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **360** giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di inizio dei lavori.

3.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla lavorazione principale.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza ai sensi dell'articolo 60 comma 3, lettera b) del Codice, gli indici sintetici di costo di costruzione.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto:

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65 comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o

consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE) presso ANAC ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima

6.1 Requisiti di idoneità

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 Requisiti di capacità economica/ finanziaria e tecnico/organizzativa

Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 100 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al punto **3** del presente disciplinare.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui **al punto 6.1** deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui **al punto 6.1** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale di cui al punto 6.2

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e **dell'iscrizione alla Camera di commercio**

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e quelli di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

N.B. La stazione appaltante prescinde dal valutare eventuali ragioni volte a prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa nel caso in cui le imprese subappaltatrici o i subappaltatori ulteriori siano iscritti nelle white list o nell'anagrafe antimafia.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto intestato al Comune di Tuglie – Tesoreria Comunale IBAN IT04Q0526279748T20990000191.

La fideiussione, che deve essere intestata al Comune di Tuglie, può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta
- e) prevedere espressamente: 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile; 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile; 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente **dichiara** nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e **inserisce** copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante

10. SOPRALLUOGO

Non è previsto Il sopralluogo assistito obbligatorio.

Il sopralluogo sui luoghi dove è ubicato l'intervento oggetto dei lavori in appalto è facoltativo e deve essere esercitato in forma autonoma dal concorrente.

La stazione appaltante non rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il concorrente, comunque, deve dichiarare di essersi recato sui luoghi dove devono essere effettuate le prestazioni (tale dichiarazione è contenuta nel modello “istanza e dichiarazioni” –pubblicato)

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 140,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 2022

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 2022 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante **è escluso** dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 8 luglio 2024 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nella stessa piattaforma, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma

L'offerta è costituita da tre buste virtuali, rispettivamente **“A - Documentazione”** e **“B - Documentazione tecnica”** e **“C - Offerta economica”**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata tramite la piattaforma.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <https://www.cucserresalentine.it>;

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione redatti in altre lingue, devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **180** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione.

A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione integrata dal DGUE;
2. eventuale procura;
3. eventuale dichiarazione integrativa;
4. garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
5. copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
6. documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.3;
7. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.4;

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E PROCURA

La domanda di partecipazione è integrata dal DGUE e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta, preferibilmente secondo il modello allegato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94 comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

- il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater del decreto legge 76/20;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante Cpmune di Tuglie reperibile sul sito web del Comune e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto

14.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

14.4 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione delle parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- **in caso di RTI costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. BUSTA B – OFFERTA TECNICA”:

(Busta telematica B – Busta dell’Offerta tecnica - Peso complessivo 85)

Oggetto e contenuto dell’Offerta tecnica

La busta dell’Offerta tecnica deve contenere esclusivamente l’Offerta tecnica, costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi valutazione specificati nel seguito. Gli elementi di valutazione sono i seguenti:

Criteri qualitativi		Punti max
1	Miglioramento qualitativo e funzionale del progetto mediante proposte volte alla riqualificazione e alla sistemazione degli assi stradali viari prioritari nelle aree di intervento e zone limitrofe <i>A mero titolo di esempio:</i> - integrazione delle zanelle, dei marciapiedi e delle pavimentazioni stradali esistenti ove mancanti o deteriorate; - risagomatura del piano stradale del tratto di via Galilei in prossimità della batteria di caditoie esistenti interessato da fenomeni deformativi; - realizzazione di interventi atti a garantire, in caso di precipitazioni meteoriche, la sicurezza del traffico e dei pedoni nei tratti di viabilità a forte pendenza.	30
2	Interventi manutentivi volti al miglioramento della funzionalità ed efficienza della rete pluviale esistente, collaborante con la rete di progetto, compreso il recapito finale. <i>A mero titolo di esempio:</i> - manutenzione, revisione e pulizia delle caditoie e dei pozzetti di ispezione esistenti; - miglioramento delle opere di captazione in contrada “Mazzuchi”; - miglioramenti qualitativi e funzionali del recapito finale e delle aree di pertinenza	20
3	Miglioramento dell’intervento mediante la proposizione di soluzioni e tecniche di esecuzione atte ad una maggiore funzionalità e durabilità dell’opera <i>A mero titolo di esempio:</i> - georete di ripartizione dei carichi sotto-pavimentale; - miglioramento portanza tratti di viabilità oggetto di intervento; - idonei accorgimenti volti ad incrementare la sicurezza e garantire la stabilità degli edifici prospicienti le strade di esigua larghezza oggetto di intervento	15
4	Miglioramento qualitativo del progetto mediante proposte volte all’incremento della funzionalità, livelli di sicurezza e attrattività della viabilità oggetto di intervento <i>A mero titolo di esempio:</i> - installazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree pedonali; - potenziamento delle aree a verde e dell’arredo urbano in prossimità delle zone d’intervento; - interventi di consolidamento muri di contenimento sedi stradali	10
5	Organizzazione del cantiere in funzione della mitigazione degli effetti sull’utenza <i>A mero titolo di esempio:</i> - miglioramento dell’organizzazione gestionale del cantiere, della tutela delle molestie al vicinato, delle interferenze con il traffico, delle interferenze con la presenza di utenti/cittadini/attività commerciali/ servizi pubblici; - miglioramento delle tecniche di realizzazione della rete di progetto, al fine di ridurre, con idonei accorgimenti, le interferenze e preservare i sottoservizi pubblici e privati esistenti	10
TOTALE PUNTI ELEMENTI QUALITATIVI		85 /100
6	Prezzo (ribasso su importo a base di gara)	15/100

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

- a) l’Offerta tecnica è redatta in modo da esprimere compiutamente i contenuti da valutare con i criteri di seguito riportati che si raccomanda di tenere in considerazione nella fase di redazione dell’Offerta tecnica; deve essere redatta in modo da far percepire e comprendere immediatamente alla Stazione appaltante gli scostamenti, le differenze e ogni altra variazione rispetto al progetto a base

- di gara, ivi compresi eventuali adeguamenti al Piano di Sicurezza e coordinamento in applicazione analogica dell'articolo 100, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.;
- b) l'Offerta tecnica, redatta tenendo conto del progetto a base di gara e dei relativi allegati, compreso il Capitolato Speciale d'appalto, deve essere redatta in modo adeguato, completo e idoneo;
- c) **l'Offerta tecnica deve essere corredata, per ogni Criterio qualitativo:**
- c.1) **da un computo metrico (non estimativo)** senza l'indicazione di prezzi unitari o di importi economici tali da rendere palese l'Offerta economica, che riporti solo le descrizioni dettagliate degli elementi che si discostano da quanto previsto dal progetto a base di gara con indicazione della collocazione fisica o in modo che si possa agevolmente comprendere la collocazione fisica di tali elementi rispetto allo stesso progetto; il computo metrico deve essere redatto in coerenza con l'impostazione del computo metrico integrante il progetto a base di gara e deve dare atto, con la pertinente descrizione:
- delle voci ridotte nelle quantità o soppresse integralmente;
 - delle voci aumentate nelle quantità o le nuove voci introdotte in aggiunta o in sostituzione di voci soppresse;
- c.2) **da un quadro comparativo** tra il progetto posto a base di gara e il progetto dell'offerta tecnica proposta;
- c.3) **da una relazione illustrativa** e da uno o più (max n. 3) elaborati grafici, come descritto alla successiva lettera d), necessari per consentire alla Stazione appaltante la valutazione della veridicità, congruità, convenienza e apprezzabilità positiva di tutti gli elementi dell'Offerta tecnica;
- d) l'Offerta tecnica, non può prevedere varianti al progetto a base di gara, ma esclusivamente miglioramenti allo stesso, in funzione degli elementi di valutazione fermi restando i seguenti limiti e condizioni inderogabili, non suscettibili di alcuna modifica:
- localizzazione dei manufatti;
 - assetto piano volumetrico, sagoma e area di sedime;
 - altezza e articolazione dei manufatti;
 - destinazioni d'uso del manufatto;
 - destinazioni d'uso specifiche degli spazi, salvo razionalizzazioni e miglioramenti;
- e) non sono ammesse le Offerte Tecniche che, in relazione ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione sopra specificati:
- eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili di cui alla precedente lettera d);
 - prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
 - sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
 - interferiscono con sedimi di proprietà privata;

Condizioni dell'Offerta tecnica

Nel caso si intendano proporre migliorie, si devono produrre delle schede tecniche di numero pari alle lavorazioni che l'offerente intende migliorare sui materiali e categorie di lavorazioni che si intendono proporre come migliorie a quanto previsto nel progetto. Si dovranno indicare le modalità esecutive e le caratteristiche dei materiali e delle lavorazioni proposte in alternativa a quanto previsto.

Si precisa che le migliorie, **senza modificare le scelte progettuali**, possono riguardare, oltre che gli elementi di valutazione sopra specificati, anche la qualità dei materiali, le metodologie di esecuzione, il miglioramento di parti e di componenti, gli aspetti ritenuti necessari per la migliore fruizione dell'opera di cui al progetto, etc. Migliorie proposte non conformi a quanto riportato saranno ritenute ininfluenti. Tali opere migliorative non comportano alcun riconoscimento economico da parte dell'Amministrazione appaltante pur essendo impegnative per il concorrente.

Inoltre dovrà essere allegato computo metrico non estimativo (senza prezzi) delle opere. Sono escluse le offerte che riportano il computo metrico con i prezzi unitari o complessivi anche se solo riferiti ai miglioramenti proposti.

Si precisa che le opere aggiuntive e gli interventi migliorativi, **senza modificare le scelte progettuali**, possono riguardare lavorazioni e forniture non previste in progetto e ritenute dall'offerente di completamento e di miglioramento della qualità dell'opera sotto gli aspetti dell'utilizzo e della fruizione.

Le migliorie proposte non conformi a quanto riportato saranno ritenute ininfluenti. Tali miglioramenti proposti non comportano alcun riconoscimento economico da parte dell'Amministrazione appaltante pur essendo impegnative per il concorrente.

Possono essere proposte offerte migliorative aventi ad oggetto l'esecuzione di lavorazioni non contemplate in progetto, ma comunque ritenute utili al miglioramento dell'intervento progettato in epigrafe richiamato o, comunque ritenute migliorative alle finalità dell'intervento progettato

Gli interventi che possono formare oggetto di offerta migliorativa, intesa come una integrazione del progetto ai fini di una migliore fruibilità, funzionalità, aspetto estetico ecc. degli interventi progettati, sono indicate negli elementi di valutazione.

La stazione appaltante non può attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta, che non siano finalizzate alla migliore fruibilità, funzionalità, caratteristiche tecniche, aspetto estetico, comunque compatibili con le finalità dell'intervento progettato dell'opera da realizzare.

Gli elementi di valutazione di cui sopra sono quelli che l'Amministrazione ritiene migliorativi dell'intervento progettato, nonché della fruizione delle opere pianificate, interventi che integrano l'obiettivo programmato dalla finalità del finanziamento.

Gli interventi sopra riportati, che possono formare oggetto di proposte migliorative, devono intendersi a titolo esemplificativo.

I concorrenti, nella propria valutazione per la presentazione dell'offerta, possono tenerne conto, anche parzialmente o non tenerne conto e proporre proprie autonome migliorie che potranno essere opportunamente valutate dalla Commissione in relazione agli elementi sopra riportati.

Non vi è nessun obbligo per i concorrenti di proporre miglioramenti in relazione a tutti gli elementi indicati nel disciplinare e attenersi scrupolosamente agli stessi.

Negli elementi riportati nella suddetta tabella, sono specificate delle indicazioni di preferenza per la stazione appaltante, fermo restando che la scelta della proposta, in relazione agli aspetti principali e generali di ogni singolo elemento, resta nella valutazione propria del concorrente, rimanendo, comunque, la discrezionalità tecnica della commissione nell'accogliere e valutare le proposte specifiche.

Non sono ammesse proposte migliorative riferite ad opere:

- non conformi agli strumenti urbanistici o a differenti atti di pianificazione vigenti sul territorio comunale;
- non conformi alle previsioni di strumenti di tutela del territorio (PAI, Vincolo Archeologico, Vincolo Paesaggistico, PPTR, ecc.)
- che comportano acquisizioni di aree da parte del Comune, oltre a quelle previste in progetto,
- **riferite a semplici opere aggiuntive rispetto al progetto, senza una finalità tecnica- estetica o funzionale alle opere progettate o comunque compatibili con le finalità dell'intervento progettato**

Il concorrente, pertanto, è tenuto ad acquisire le necessarie informazioni tecniche presso gli Uffici competenti, al fine di non incorrere nella non valutazione delle proposte formulate.

Nel caso in cui le opere relative ad una proposta migliorativa - valutata e ammessa - non possano essere realizzate per qualsiasi motivo anche per circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento esecutivo dell'intervento, le stesse opere saranno quantificate e sostituite con altre lavorazioni da svolgere nell'ambito dell'intervento appaltato, complementari o in variante, in contraddittorio con l'impresa, di uguale valore, previo concordamento tra l'appaltatore e la stazione appaltante che autorizza.

Nel caso di cui sopra:

- la motivazione TECNICA del D.L. per sostituire le opere proposte con altre, deve essere esplicita e chiara, tenendo conto che le migliori proposte sono state accettate e valutate, con assegnazione di punteggio, dalla Commissione tecnica di gara. Tutto dovrà essere convalidato dal RUP che farà le sue valutazioni anche in considerazione di ciò;
- le opere relative ai miglioramenti che non si intendono eseguire (eccedenti le previsioni di progetto) devono essere quantificate economicamente e tali opere devono equivalersi economicamente con quelle che si intendono realizzare in sostituzione. I prezzi da applicare per tale concordamento saranno quelli unitari di progetto, al netto del ribasso offerto (se vi sono uguali nell'elenco prezzi o computo metrico). In mancanza si applicheranno i prezziari vigenti, depurati del ribasso offerto, ed in mancanza si provvederà al concordamento in contraddittorio con l'impresa
- L'importo contrattuale deve rimanere invariato.

Le proposte migliorative non ammesse e quindi non valutabili, in caso di aggiudicazione, non dovranno essere eseguite.

Si precisa inoltre che:

- le lavorazioni previste dall'impresa appaltatrice quali migliorie in aggiunta a quanto già previsto in progetto dovranno essere contabilizzate considerando prezzi unitari pari a zero;
- le eventuali lavorazioni previste dall'impresa appaltatrice quali migliorie in sostituzione di altre già previste in progetto dovranno essere contabilizzate considerando i prezzi unitari, al netto del ribasso di gara, delle stesse lavorazioni sostituite;
- le eventuali lavorazioni previste dall'impresa appaltatrice quali migliorie in sostituzione e in parte in aggiunta a quanto già previsto in progetto dovranno essere contabilizzate considerando i prezzi unitari, al netto del ribasso di gara, delle stesse lavorazioni sostituite per la quantità già prevista in progetto e prezzi unitari pari a zero per l'aliquota in aggiunta

In applicazione dei principi generali dell'ordinamento, si precisa, comunque quanto segue:

- i vincoli negoziali di natura economica, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario e resteranno quindi invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante;
- la contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica dell'aggiudicatario, pertanto:
 - le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall'elenco prezzi posto a base di gara, depurato del ribasso offerto;
 - le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, se ammesse, sono contabilizzate senza l'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale;
- le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica dell'aggiudicatario non incideranno sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee, ai fini dell'individuazione del "quinto d'obbligo" di cui all'articolo 161, comma 16, del d.P.R. n. 207 del 2010;
- ai fini della emissione dei SAL dei lavori a corpo, nel quantificare la percentuale dei lavori eseguiti, si terrà conto anche della quantificazione economica delle opere proposte come migliorie le quali, a tali fini, vanno considerate in aggiunta a quelle di progetto.

Si fa presente che la stazione appaltante non procederà al pagamento all'esecutore del/gli ultimo/i SAL e/o del saldo finale per l'importo corrispondente alla quantificazione economica delle migliorie offerte non ancora realizzate e contabilizzate; Quindi, il Comune tratterrà a garanzia della esecuzione delle migliorie offerte una quota dei lavori via via corrispondente a quelle migliorie che non siano ancora state realizzate dall'esecutore e contabilizzate e ciò fino alla realizzazione e contabilizzazione delle stesse.

Le proposte di varianti migliorative/integrative devono essere illustrate separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento di variante, nel seguente modo:

- Per ciascun elemento: una relazione descrittiva costituita da non più di 5 (cinque) cartelle e non più di 6 (sei) fogli in formato standard di elaborati grafici che rendano esplicite e illustrino le proposte migliorative, eventualmente allegando, depliant descrittivi, certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti;

Per cartelle delle relazioni descrittive si intendono singole facciate di pagine in formato A4 (a tal fine le definizioni di "cartella", "facciata" e "pagina" sono sinonimi) con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A3 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie ecc.); non sono computati gli indici e i sommari, le copertine e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti allegate alle relazioni;

Il numero dei fogli e delle cartelle sopra specificati sono riportati solo a titolo indicativo al fine di facilitare il compito di valutazione delle offerte da parte della Commissione. Il lieve superamento di tali limiti non comportano per i concorrenti nessuna sanzione conseguente

- note in merito alle formalità della documentazione:
 - o le relazioni devono essere sottoscritte dal concorrente su ogni foglio; se una relazione è composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; lo stesso dicasi per gli elaborati grafici; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;
- Le relazioni tecnico-descrittive, gli elaborati progettuali - tecnici riguardanti le varianti migliorative proposte, i computi metrici non estimativi, ed altri atti della proposta tecnica del concorrente, devono essere sottoscritte, oltre che dal legale rappresentante, da tecnico abilitato. In caso di mancata

sottoscrizione da parte di tecnico abilitato, le proposte riferite a tali elementi non saranno valutate e sarà assegnato, a tali elementi, il punteggio zero;

- o in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, devono essere sottoscritte, con le modalità di cui al precedente punto d.1), da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;

La documentazione (relazioni, computo ed elaborati) deve essere sottoscritta dal concorrente e dall/i progettista/i almeno sul frontespizio ovvero sull'ultima pagina pena la mancata valutazione. Tuttavia è possibile, a discrezione del concorrente, sottoscrivere ogni foglio; ed inoltre se una relazione è composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, numerati con la formula << pagina n. X di Y >> oppure << X/Y >> , oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione << relazione composta da n. Y pagine >> (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale delle pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina.

- dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica. È causa di esclusione l'indicazione dei prezzi, anche parziale, nel computo metrico.
- l'offerta tecnica:
 - non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
 - non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
 - non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
- **Per ogni elemento di valutazione sopra specificato, il concorrente deve, quindi, produrre:**
 - **Relazione tecnico - descrittiva** debitamente sottoscritta, **pena la mancata valutazione**, dal **concorrente** e da **tecnico abilitato**, inerente alla proposta progettuale migliorativa relativa al criterio;
 - **Quadro Comparativo non estimativo** tra il progetto posto a base di gara e le migliori proposte debitamente sottoscritto, **pena la mancata valutazione**, dal **concorrente** e da **tecnico abilitato** ed inerente alla proposta progettuale migliorativa relativa al criterio;
 - **Computo metrico non estimativo (senza prezzi) delle opere.**

La mancanza di uno o più degli elaborati sopra riportati, ove la Commissione li ritenesse essenziali per la valutazione e, quindi, a suo insindacabile giudizio, comporterà la non valutazione dei rispettivi criteri, assegnando il coefficiente pari a zero.

Le indicazioni dei miglioramenti proposti dal concorrente, riportate nelle relazioni ed elaborati, devono riferirsi ad ogni singolo elemento. Le proposte riferite ad un elemento non possono essere indicate anche per gli altri elementi.

ATTENZIONE. L'offerta tecnica non deve recare, pena l'esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta economica del concorrente.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa concorrente in forma singola o del Consorzio, ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio.

Gli elaborati tecnici dell'offerta tecnica devono essere sottoscritti da un tecnico abilitato.

N.B. La mancata presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti. determinerà l'attribuzione da parte della Commissione Giudicatrice di un punteggio pari a zero del corrispondente criterio di valutazione nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

N.B. Le proposte contenute nelle dichiarazioni d'offerta sono vincolanti per l'offerente e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d'appalto, salvi i maggiori danni e/o spese.

N.B. Alla Stazione Appaltante è riconosciuta la facoltà di accettare, non accettare o accettare in parte le modifiche ed i miglioramenti tecnici proposti in sede di gara (così come dettagliati dalle relazioni tecniche d'offerta). Qualora le modifiche od i miglioramenti non siano accettati dalla Stazione Appaltante, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di

ricondere l'offerta tecnica alla tipologia e/o alle prestazioni previste dal capitolato speciale d'appalto posto a base di gara sulla base degli indirizzi espressi dal DL.

N.B. Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d'offerta devono intendersi comprese e remunerate nell'ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

16.OFFERTA ECONOMICA – BUSTA C

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità

A pena di esclusione, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della Ditta concorrente; nel caso di A.T.I., la sottoscrizione deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate; nel caso di Consorzio dal legale rappresentante dello stesso;

nel caso di Rete d'impresa:

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica

In tal caso il modello 3 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'organo comune e di ciascun operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma).

Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.

Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica

In tal caso il modello 3 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'organo comune (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma), deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

Dichiarazione d'offerta, contenente l'indicazione del **ribasso percentuale**, espressa in cifre ed in lettere, da applicare al prezzo globale dell'appalto che il concorrente richiede per l'esecuzione dei lavori inferiore al prezzo complessivo dell'appalto, al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

La dichiarazione d'offerta di cui sopra dovrà contenere la dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

N.B. Nella dichiarazione d'offerta di cui ai precedenti punti, il concorrente deve indicare i costi interni per la sicurezza del lavoro e i costi della manodopera di cui all'art. 108, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, a pena di esclusione dalla procedura di gara.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta

17.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del Codice, applicando il metodo aggregativo-compensatore, sulla base degli elementi di valutazione sopra specificati con le specificazioni di seguito riportati:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	85
Offerta economica	15
TOTALE	100

1 Valutazione della «Offerta Tecnica»

1.1 Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»

La valutazione dell'Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta sopra in base alla documentazione che costituisce

l'Offerta Tecnica contenuta nella Busta B - Busta dell'Offerta Tecnica. La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi e sub-elementi dell'Offerta tecnica che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico-discrezionale dei componenti della Commissione giudicatrice, in relazione all'intervento oggetto dell'affidamento, risultano:

- meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante;
 - maggiormente significative sotto i diversi profili
 - maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
 - maggiormente convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche oggetto della proposta tecnica;
- a) ai fini dell'attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell'Offerta tecnica che:
- siano la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o una mera reiterazione di provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, e non abbiano alcun carattere di autonomia;
- b) a ciascun singolo elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>Giudizio</i>	<i>Esempio di valori</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento</i>
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

La presentazione di relazioni di offerta senza un contenuto sostanziale e/o di mera forma, equivarrà a mancata presentazione dell'offerta per l'elemento interessato. Qualora tale carenza risulti interessare l'intera offerta tecnica, comporterà l'esclusione del candidato

- c) per ciascun singolo elemento di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato, le medie delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:

	$V(a)_i = P_i / P_{max}$
dove:	
$V(a)_i$	è il coefficiente della prestazione dell'elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
P_i	è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari dell'elemento (i) dell'offerta (a) in esame;
P_{max}	è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari all'elemento (i) tra tutte le offerte;

- d) a ciascun singolo elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il peso previsto per l'elemento di valutazione;
- e) Dopo l'assegnazione dei punti per ogni singolo elemento con il procedimento di cui ai precedenti punti c) e d), non sarà effettuata nessuna riparametrazione dei punti così assegnati agli elementi e ai sub elementi.

All'Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono, con il procedimento di cui ai precedenti punti c) e d).

1.2 Determinazione del valore della «Offerta Tecnica»

- a) se l'Offerta tecnica, non ottiene un punteggio pari o superiore a **35 (sull'intero punteggio massimo)**; l'offerta è esclusa e non si procede all'apertura della Busta C - Busta dell'Offerta economica.
- b) se vi è un solo offerente ammesso, la Commissione precederà ugualmente alla valutazione dell'offerta tecnica al fine di verificare la compatibilità con gli atti progettuali e di gara e la congruità e convenienza per l'Ente di procedere all'aggiudicazione

2. Criteri di valutazione della «Offerta Economica»

2.1 Criterio di valutazione dell'elemento Prezzo:

- a) l'elemento Prezzo (ribasso sul prezzo) è costituito dal ribasso percentuale unico sull'importo dei lavori soggetto a ribasso, espresso con le modalità sopra riportate;
- b) la valutazione avviene attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale offerto, come segue:
 - è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
 - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
 - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

	$C = R_i / R_{max}$
dove:	
C_i	è il coefficiente del ribasso offerto dal singolo concorrente, variabile da zero a uno;
R_i	è il ribasso offerto dal singolo concorrente;
R_{max}	è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutti i concorrenti;

2.2 Criterio di valutazione dell'elemento Tempo

Non è previsto l'elemento tempo.

Soltanto ai fini del calcolo della soglia di anomalia, saranno considerati i punti effettivamente assegnati dai commissari, tenendo conto della media pura delle preferenze dei singoli commissari per ogni singolo elemento e per ogni concorrente, prima della riparametrazione, e cioè, prima di ricondurre ad 1 la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato, le medie delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, (TAR Lazio, sentenza 22.7.2019, n. 9781 - T.A.R. Lazio, Roma, sezione Terza quater, sentenza n. 9155 dell'11.8.2020 - Consiglio di Stato, sez. III, 01.8.2016, n. 3455 – Consiglio di Stato sez. V, 30.1.2017, n. 373 - Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 31.10.2017, n. 5100)

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sulla piattaforma telematica "tuttogare".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può riunirsi in presenza o anche con modalità telematiche che, comunque, salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA:

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 10.07.2024 alle ore 10:00

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
 - delle offerte tecniche;
 - delle offerte economiche;
- e la riservatezza delle riunioni che non sono pubbliche.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il RUP o seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;
- d) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Nella prima seduta pubblica il RUP o il seggio di gara procede all'apertura delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono verbalizzati.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..**

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e successivamente alla formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica,

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. Ai concorrenti interessati.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Il calcolo di cui sopra è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della Commissione di gara, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Come già specificato al punto 17, soltanto ai fini del calcolo della soglia di anomalia, saranno considerati i punti effettivamente assegnati dai commissari, tenendo conto della media pura delle preferenze dei singoli commissari per ogni singolo elemento e per ogni concorrente, prima della riparametrizzazione, e cioè, prima di ricondurre ad 1 la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato, le medie delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, (TAR Lazio, sentenza 22.7.2019, n. 9781 - T.A.R. Lazio, Roma, sezione Terza quater, sentenza n. 9155 dell'11.8.2020 - Consiglio di Stato, sez. III, 01.8.2016, n. 3455 – Consiglio di Stato sez. V, 30.1.2017, n. 373 - Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 31.10.2017, n. 5100)

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e [per le pubbliche amministrazioni] nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza [negli altri casi nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01].

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Lecce, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione

In particolare, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tuglie nella persona del RUP arch. M. Fiorella Petruzzi

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti alla gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;

Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma - t. (+39)06 696771 - fax (+39)06 69677 3785 - PEC protocollo@pec.gdpd.it - Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gdpd.it.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza e R.U.P.

f.to arch. M. Fiorella Petruzzi

Allegati:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Schema di domanda di partecipazione;
4. D.G.U.E.